



Alla c.a. Conglomerati Valdelsa di Granchi & Massai S. C. a R.L.
Consulente - Soluzione Ambiente srl

e p.c. Settore Autorizzazioni rifiuti

ARPAT - Dipartimento di Siena
Azienda USL Toscana sud-est - Dipartimento della prevenzione di
Siena

OGGETTO: Legge Regionale 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito alla installazione di un nuovo bruciatore presso l'impianto sito in Via Trentino alto Adige n.1, nel Comune di Poggibonsi (SI), gestito da Conglomerati Valdelsa Scarl. Nota di risposta.

Con nota del 08.11.2022 (prot. n. 0424035) la proponente Conglomerati Valdelsa Scarl ha richiesto al Settore VIA-VAS scrivente un parere in merito all'applicabilità delle procedure di VIA, con riferimento ad una modifica da apportare al bruciatore dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi del sito produttivo situato in Via Trentino alto Adige n.1, nel Comune di Poggibonsi (SI), allegando la relativa documentazione.

L'impianto è esistente ed opera la produzione di conglomerati bituminosi attraverso il recupero di rifiuti (fresato di asfalto); ai fini della normativa VIA, rientra tra quelli di cui alla lettera z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, e come tale è stato oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità, conclusosi con esclusione dalla procedura di VIA (Det. Dir. della Provincia di Siena n. 2107 del 04.08.2014). Le modifiche apportate all'impianto successivamente al suddetto provvedimento di verifica sono state giudicate non sostanziali dal Settore scrivente (note prot. n. 457844 del 11.11.2016, n. 497290 del 18/10/2017 e n. 0105653 del 09/03/2021).

L'impianto è stato da prima autorizzato in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e poi in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (Det. Dir. della Provincia di Siena n. 1411 del 22.05.2014), comprendente autorizzazione allo scarico ex art. 124 D.Lgs. 152/06 ed autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D. lgs. 152/2006. La suddetta autorizzazione è stata modificata con i seguenti decreti dirigenziali della Regione Toscana: Decreto Dir. n. 10113 del 07.10.2016, Decreto Dir. n. 1541 del 14.02.2017, Decreto Dir. n. 32 del 04.01.2018, Decr. Dir. Regione Toscana n. 5225 del 01.04.2021.

Ciò premesso si rileva che le modifiche richieste con la citata nota del 08.11.2022 sono relative:

- alla trasformazione dell'attuale sistema di alimentazione a metano tramite la installazione di un bruciatore del tipo misto gas - BTZ (*bi-fuel*);
- la conversione di uno dei 3 serbatoi esistenti presso l'impianto, ad oggi usato per lo stoccaggio del bitume, per adibirlo allo stoccaggio dell'olio combustibile BTZ, avente volumetria pari a 50 mc;

restano invariati il camino di scarico in atmosfera ed il relativo filtro a maniche;



la motivazione della modifica è legata all'estrema criticità che si sta verificando a livello nazionale e internazionale nel mercato energetico, ed in particolare in relazione all'approvvigionamento di gas naturale; l'impresa sta affrontando da mesi un'impennata del costo del gas metano e da aprile 2022 ha sottoscritto un nuovo contratto di fornitura con l'attuale distributore di gas metano, che comunque ha previsto un incremento pari a quasi 10 volte rispetto al precedente prezzo fisso;

il proponente in merito specifica: “[...] in attesa di provvedimenti governativi a livello nazionale o regionale che possano dare sollievo alle imprese energivore e scongiurarne la chiusura, l'impresa si trova nella necessità contingente di utilizzare un combustibile alternativo al metano per poter alimentare l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso, nello specifico olio combustibile BTZ. Senza tale passaggio, con tali costi di approvvigionamento del metano, la produzione diventerebbe completamente antieconomica e porterebbe alla chiusura dell'attività.

[...] Non sono previste altre modifiche impiantistiche. Non sono previste inoltre modifiche alle modalità di gestione dei rifiuti già autorizzate, né a quanto concerne l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche.

[...] la richiesta deriva dalla necessità di affrontare un'emergenza di carattere generale relativa al mercato energetico. Pertanto, la modifica proposta avrà carattere transitorio e sarà reversibile, nel momento in cui la situazione generale relativa a disponibilità/costi della risorsa gas ritornerà ad essere quella precedente alla crisi, o comunque sostenibile da parte dell'azienda.”;

in allegato alla richiesta di parere è stata inviata dal proponente una nota tecnica e ad alcuni allegati citati nella stessa;

con nota di questo Settore del 17/11/2022 (prot. n. 0441766), è stato richiesto ad ARPAT ed ASL un contributo tecnico istruttorio con riferimento all'utilizzo in impianto del combustibile BTZ, al posto del gas metano, alle relative conseguenze in termini di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria, nonché agli eventuali riflessi sulla salute pubblica;

ARPAT, con il contributo del 30/11/2022 (Prot. n. 0465268), fa presente che:

“[...] Inoltre viene richiesta la modifica del quadro emissivo in quanto, a seguito degli autocontrolli, è risultato che, la portata reale oscilla tra 28.000 e 32.000 Nmc/h circa. Per questo, In occasione della presente variante, viene richiesto di modificare il quadro emissivo indicando una portata media di circa 30.000 Nmc/h. Considerato che l'atto autorizzativo è datato 2015, si ritiene che, a seguito della modifica, la ditta debba sottostare ai limiti di emissione stabiliti in base al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA), Allegato 2, Parte Seconda Allegato 2 – Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti, di cui al punto 9. Impianti fissi per la produzioni o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame, e quindi soggetto ai limiti riportati nella seguente tabella:

Sigla	Origine	Portata	Sezione	Velocità	Altezza	Temp.	Durata		Impianto abbattimento	VALORI LIMITE			Periodicità autocontrolli
		Nm3/h	m2	m/s	m	°C	h/g	g/a		Inquinante	mg/Nm3	kg/h	
E2	Essiccatore	30000	0,13	21	712	150	2	220	Filtri a maniche	Polveri	10	///	/annuale
										Ossidi di zolfo	400		
										(espressi come SO2)	400		
										Ossidi di azoto	0,1		
										(espressi come NO2)	150		
										IPA			
										COT			

l'Azienda USL – Toscana Sud Est, con il contributo del 02/12/2022 (Prot. n. 0469328), fa presente che:



“[...]La modifica impiantistica proposta consiste in due interventi specifici:

- la trasformazione dell'attuale sistema di alimentazione a metano (tipo G8), impiegato per il riscaldamento del forno di essiccazione, in un bruciatore del tipo misto gas/olio combustibile (bi-fuel) (tipo N8TC);
- la conversione di uno dei 3 serbatoi esistenti presso l'impianto, ad oggi usato per lo stoccaggio del bitume, per adibirlo allo stoccaggio dell'olio combustibile BTZ.

Non sono previste altre modifiche impiantistiche.

Non sono previste modifiche al ciclo produttivo già autorizzato.

Rimangono invariati gli allestimenti impiantistici ed i presidi di abbattimento delle emissioni già predisposte e validati nel corso dei precedenti procedimenti autorizzativi.

L'olio combustibile che verrà impiegato è caratterizzato da un tenore di zolfo inferiore all'1% (0,3%).

La tecnologia impiegata e le caratteristiche del combustibile scelto sembrano rendere plausibile il rispetto dei limiti emissivi prescritti in autorizzazione e comunque dei limiti previsti dal PRQA, anche dopo il passaggio all'olio BTZ. In particolare nella relazione tecnica si stima, come conseguenza della combustione dell'olio BTZ, una produzione di SO₂ pari a 140 mg/Nm³ (inferiore al VLE autorizzato di 200 mg/Nm³ e a quello previsto dal PRQA di 400 mg/Nm³) e di NO₂ pari a 76,6 mg/Nm³ (inferiore al VLE autorizzato di 350 mg/Nm³ e a quello previsto dal PRQA di 400 mg/Nm³). Inoltre, al fine di verificare la reale assenza di impatti significativi derivanti dal cambio di combustibile, l'impresa propone di attuare un periodo di marcia controllata, di durata non inferiore a dieci giorni, nel quale effettuare un programma di campionamenti (almeno 3) sui parametri prescritti in autorizzazione. Qualora durante tale fase risultassero superati i limiti del PRQA e i VLE previsti dalla parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.lgs. 152/06, l'impresa riferisce di impegnarsi rispettivamente ad adeguare i presidi di abbattimento in essere (entro tempistiche tecnicamente sostenibili) e ad arrestare l'impianto fino all'eventuale installazione di presidi di abbattimento aggiuntivi (attività che dovrà essere seguita da un successivo periodo di marcia controllata, previa comunicazione a Regione Toscana ed ARPAT). Infine, l'impresa assicura il ripristino dell'alimentazione a metano del forno di essiccazione e il ritorno alle normali condizioni di esercizio dell'impianto, nel momento in cui la situazione generale relativa a disponibilità/costi della risorsa gas ritornerà ad essere quella precedente alla crisi, o comunque sostenibile da parte dell'azienda. Tenuto conto di quanto sopra esposto, considerata la natura emergenziale della richiesta nonché la sua transitorietà e reversibilità, subordinatamente al rispetto dei limiti previsti dal PRQA, da accertare nell'ambito del programma di campionamenti proposto, la scrivente U.F. esprime **PARERE FAVOREVOLE** al procedimento in oggetto, fermo restando ogni valutazione espressa da ARPAT. Si propone che venga attuato, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto come da modifica richiesta, il programma di campionamenti previsto per la verifica delle emissioni al camino e che i relativi rapporti di prova siano inviati alla scrivente UF.”.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;

dato atto che la modifica richiesta afferisce alle difficoltà di approvvigionare l'impianto in oggetto di gas metano, in conseguenza del notevole aumento del prezzo di mercato di tale combustibile, dovuto alla crisi russo-ucraina;



visto che la sostituzione del combustibile metano con BTZ determina una modifica del quadro emissivo, ma che il proponente non prevede deroghe ai valori limite previsti dalla parte quinta del d.lgs.152/2006 e dal vigente Piano regionale della qualità dell'aria, con riferimento al nuovo combustibile;

vista la nota della Commissione Europea Ares(2022)3004765-13/04/2022 afferente alle possibili deroghe temporanee di breve periodo alla normativa ambientale comunitaria, nel settore energetico, in seguito alle criticità determinate dalla crisi russo-ucraina, nonché la relativa nota del Ministero della Transizione Ecologica del 29.4.2022 (protocollo regionale 190635 del 10.5.2022).

Dalla nota del MITE emerge che eventuali deroghe al previsto regime autorizzativo AIA, limitatamente alle BATc, devono essere temporanee, oggetto di un programma di controlli e rese trasparenti.

La nota della Commissione Europea si riferisce agli impianti di combustione IPPC ed ai medi impianti di combustione: per quanto riguarda le relative Direttive IED e MCPD, il passaggio ad un diverso combustibile, comportante incremento delle emissioni polveri, ossidi di azoto e di zolfo (che richiede deroghe ai valori limite) deve essere eccezionale e temporaneo.

Ai fini della direttiva VIA, la suddetta nota rileva che la modifica al combustibile d'impianto è sostanziale o meno in funzione delle specifiche caratteristiche del progetto di modifica, della scala (dimensioni) delle opere previste e della significatività del possibile impatto sull'ambiente. Se il progetto di modifica non comporta lavori di costruzione o opere specifiche sul territorio o nel paesaggio, la modifica consistente nella variazione del combustibile non rientra nella definizione di progetto della direttiva VIA. La modifica ad un impianto esistente è sostanziale ai fini della direttiva VIA soltanto se, per natura e dimensioni, presenta possibili effetti ambientali simili a quelli determinati dal progetto dell'intero impianto;

vista la nota n.147896 del 25.11.2022 con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica risponde a specifico interpello della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3 septies del d.lgs.152/2006 (gestione delle richieste per l'utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione eserciti presso siti industriali e artigianali conseguenti all'eccezionale situazione su disponibilità e condizioni di mercato). La modifica del combustibile che alimenta un impianto deve essere valutata dall'Autorità competente tenendo conto: dei limiti emissivi previsti dalla norma o dal Piano della qualità dell'aria; se comporta l'aumento della capacità produttiva; se determina nuova produzione di energia elettrica a fini commerciali; se l'impianto ha usufruito di benefici per l'alimentazione a gas naturale; temporaneità dell'impiego del BTZ in sostituzione del gas naturale; sistemi di abbattimento, monitoraggio e controllo previsti; trasparenza delle decisioni assunte dalla Autorità competente. Per quanto riguarda gli aspetti specifici afferenti alla normativa VIA, la risposta ad interpello rileva quanto segue:

“Procedure di VIA. La “non sostanzialità” delle modifiche ai fini dell'esercizio in linea di principio potrebbe non bastare per configurare una “non sostanzialità” ai fini VIA, in particolare se connessa all'impatto delle fasi di cantiere, a modifiche dell'impatto paesaggistico o agli effetti secondari sul traffico veicolare. Peraltro, per la procedibilità della istanza di autorizzazione all'esercizio è generalmente sufficiente che il gestore, effettuate le sue valutazioni e, dimostrato che l'intervento non è sostanziale ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, attesti di aver verificato che l'intervento non è sostanziale neppure ai fini VIA, ferma restando la facoltà della autorità competente VIA a sindacare la correttezza di tale verifica.”.

visto che la richiesta in esame prevede il passaggio dal metano al combustibile BTZ e che quindi determina un aumento delle emissioni per alcuni inquinanti e nuovi inquinanti emessi, ma non prevede deroghe ai limiti emissivi di legge e di piano, con riferimento al nuovo combustibile scelto;



dato atto che tali limiti sono stati individuati nel sopraripartito contributo di ARPAT;

si ritiene che la modifica prevista non sia sostanziale ai fini VIA, nel rispetto del quadro di riferimento delineato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Ambiente, come delineato in precedenza. A tal proposito:

- il proponente si deve uniformare alle indicazioni dei contributi tecnici di ARPAT (per quanto attiene ai limiti emissivi) e della USL (per quanto attiene al monitoraggio), riportati in premessa al presente parere; i dati di monitoraggio devono essere inviati anche ad ARPAT ed USL;
- l'alimentazione a BTZ sia reversibile e temporanea, limitata al periodo di crisi del mercato del gas, al momento dovuto alla crisi russo-ucraina;
- sia previsto un sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovute al nuovo bruciatore.

Si raccomanda al proponente di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste tenendo conto di quanto riportato nella scheda di sicurezza del combustibile. Si raccomanda inoltre di verificare e monitorare la tenuta del serbatoio esistente in cui sarà conservato il BTZ. Sono fatte salve le disposizioni antincendio e le relative competenze del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti autorizzativi, nel sopra citato Atto di esclusione da VIA (Det. Dir. della Provincia di Siena n. 2107 del 04.08.2014).

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica a Conglomerati Valdelsa Scarl ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Daniela Quirino tel. 055 – 4383948 mail daniela.quirino@regione.toscana.it.

Cordiali saluti.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG/DQ

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati



personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, la libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento